

Legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20

Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria. (BUR n. 122 del 22 ottobre 1992)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 22 settembre 1998, n. 10, 19 marzo 1999, n. 4, 24 maggio 1999, n. 14, 13 settembre 1999, n. 27, 28 agosto 2000, n. 14, 2 maggio 2001, n. 7, 26 giugno 2003, n. 8, 14 luglio 2003, n. 10, 11 maggio 2007, n. 9 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Con l'art. 4 della L.R. 11 maggio 2007, n. 9 l'AFOR è soppressa e posta in liquidazione. Le relative funzioni amministrative sono trasferite o delegate alle Province).

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge disciplina gli interventi in materia di forestazione e assicura la gestione delle foreste regionali al fine di:

- a) migliorare le funzioni produttive e sociali dei boschi esistenti;
- b) concorrere alla tutela dell'ambiente ed alla difesa idrogeologica del territorio;
- c) concorrere alla valorizzazione delle attività agro-silvo-pastorali e turistiche nelle aree interne collinari e montane;
- d) concorre al miglioramento delle condizioni di vita e di sicurezza delle popolazioni interessate.

2. La Regione persegue le finalità di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e degli indirizzi stabiliti in materia della legislazione nazionale e comunitaria, nel rispetto degli ambiti di competenza riconosciuti agli enti locali dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 2 (Settori di intervento)

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 sono individuati i seguenti settori di intervento:

- a) assetto idro-geologico del territorio al fine di ottenere la correzione dei corsi d'acqua e per conseguire la riduzione del trasporto solido e il rinsaldamento delle sponde; interventi a carattere integrativo e complementare per la sistemazione dei bacini;

b) assetto forestale con opere di rimboschimento, di miglioramento dei boschi esistenti, di ricostituzione dei boschi degradati, di miglioramento delle aree pascolative, tutte finalizzate alla difesa del territorio ed all'incremento della produttività sia nei boschi del demanio pubblico (comunale, regionale e statale) sia in quelli dei privati, che per estensione e caratteristiche svolgono funzioni preminenti di difesa idrogeologica;

c) opere infrastrutturali di limitata entità interconnesse agli interventi di cui ai punti a) e b), idonee a favorire lo sviluppo delle aree interne e rendere più redditizia la produzione forestale, anche ai fini energetici per l'utilizzo delle biomasse;

d) opere infrastrutturali intese a migliorare la sistemazione idraulico agraria dei bacini versanti mediante la costruzione di laghetti collinari e la sistemazione delle condotte di adduzione principali, al fine di razionalizzare i piccoli sistemi irrigui esistenti nelle aree interne.